

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G08227 del 18/07/2016

Proposta n. 9171 del 16/06/2016

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì in particolare l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03964 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, n. G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015 e G01441 del 23 febbraio 2016, con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che due ulteriori Comuni, Paliano e Rivodutri, hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che i due citati Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

FR	PALIANO	1.
RI	RIVODUTRI	2.

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015 e G01441/2016 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1;

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità – Area legislativa e conferenze di servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	BROCCOSTELLA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FORTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	36.
FR	SERRONE	37.
FR	SETTEFRATI	38.

FR	SORA	39.
FR	TORRICE	40.
FR	VEROLI	41.
LT	BASSIANO	42.
LT	CAMPO DI MELE	43.
LT	CISTERNA DI LATINA	44.
LT	CORI	45.
LT	FONDI	46.
LT	FORMIA	47.
LT	ITRI	48.
LT	LATINA	49.
LT	LENOLA	50.
LT	MAENZA	51.
LT	MINTURNO	52.
LT	MONTE SAN BIAGIO	53.
LT	NORMA	54.
LT	PONTINIA	55.
LT	PONZA	56.
LT	PRIVERNO	57.
LT	ROCCA GORGA	58.
LT	SABAUDIA	59.
LT	SAN FELICE CIRCEO	60.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	61.
LT	SERMONETA	62.
LT	SEZZE	63.
LT	SONNINO	64.
LT	SPERLONGA	65.
RI	AMATRICE	66.
RI	ACCUMOLI	67.
RI	ANTRODOCO	68.
RI	BELMONTE IN SABINA	69.
RI	BORBONA	70.
RI	BORGO VELINO	71.
RI	CANTALICE	72.
RI	CASTEL DI TORA	73.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	74.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	75.
RI	CITTADUCALE	76.
RI	CITTAREALE	77.
RI	COLLALTO SABINO	78.
RI	COLLE DI TORA	79.
RI	COLLI SUL VELINO	80.
RI	CONCERVIANO	81.

RI	CONTIGLIANO	82.
RI	COTTANELLO	83.
RI	FARA IN SABINA	84.
RI	FIAMIGNANO	85.
RI	FORANO	86.
RI	FRASSO SABINO	87.
RI	GRECCIO	88.
RI	LABRO	89.
RI	LEONESSA	90.
RI	LONGONE SABINO	91.
RI	MAGLANO IN SABINA	92.
RI	MARCETELLI	93.
RI	MICIGLIANO	94.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	95.
RI	MONTELEONE SABINO	96.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	97.
RI	MORRO REATINO	98.
RI	ORVINIO	99.
RI	PAGANICO SABINO	100.
RI	PESCOROCCHIANO	101.
RI	PETRELLA SALTO	102.
RI	POGGIO BUSTONE	103.
RI	POGGIO CATINO	104.
RI	POGGIO MOIANO	105.
RI	POGGIO MIRTETO	106.
RI	POGGIO SAN LORENZO	107.
RI	POSTA	108.
RI	RIVODUTRI	109.
RI	ROCCANTICA	110.
RI	ROCCA SINIBALDA	111.
RI	SCANDRIGLIA	112.
RI	STIMIGLIANO	113.
RI	TARANO	114.
RI	TOFFIA	115.
RI	TORRICELLA	116.
RI	VACONE	117.
RM	ALLUMIERE	118.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	119.
RM	ALBANO LAZIALE	120.
RM	ANZIO	121.
RM	ARDEA	122.
RM	ARICCIA	123.
RM	ARSOLI	124.

RM	ARTENA	125.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	126.
RM	CAPENA	127.
RM	CARPINETO ROMANO	128.
RM	CASTEL MADAMA	129.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	130.
RM	CERVETERI	131.
RM	CIAMPINO	132.
RM	CIVITAVECCHIA	133.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	134.
RM	COLLEFERRO	135.
RM	COLONNA	136.
RM	FIANO ROMANO	137.
RM	FILACCIANO	138.
RM	FIUMICINO	139.
RM	FONTE NUOVA	140.
RM	FORMELLO	141.
RM	FRASCATI	142.
RM	GAVIGNANO	143.
RM	GENAZZANO	144.
RM	GENZANO DI ROMA	145.
RM	GORGA	146.
RM	GROTTAFERRATA	147.
RM	GUIDONIA	148.
RM	JENNE	149.
RM	LADISPOLI	150.
RM	LARIANO	151.
RM	LICENZA	152.
RM	MAGLIANO ROMANO	153.
RM	MANDELA	154.
RM	MANZIANA	155.
RM	MARINO	156.
RM	MAZZANO ROMANO	157.
RM	MENTANA	158.
RM	MONTECOMPATRI	159.
RM	MONTEFLAVIO	160.
RM	MONTELANICO	161.
RM	MONTELIBRETTI	162.
RM	MONTE PORZIO CATONE	163.
RM	MONTE ROMANO	164.
RM	MONTEROTONDO	165.
RM	MONTORIO ROMANO	166.
RM	MORICONE	167.

RM	MORLUPO	168.
RM	NAZZANO	169.
RM	NEMI	170.
RM	NETTUNO	171.
RM	PALOMBARA SABINA	172.
RM	PERCILE	173.
RM	PISONIANO	174.
RM	POLI	175.
RM	PONZANO ROMANO	176.
RM	RIANO	177.
RM	RIGNANO FLAMINIO	178.
RM	RIOFREDDO	179.
RM	ROCCA DI CAVE	180.
RM	ROCCA DI PAPA	181.
RM	ROCCA PRIORA	182.
RM	ROMA	183.
RM	ROVIANO	184.
RM	SACROFANO	185.
RM	SAN CESAREO	186.
RM	SANTA MARINELLA	187.
RM	SANT'ORESTE	188.
RM	SEGNI	189.
RM	TIVOLI	190.
RM	TOLFA	191.
RM	TORRITA TIBERINA	192.
RM	TREVIGNANO ROMANO	193.
RM	VALLINFREDA	194.
RM	VELLETRI	195.
RM	VICOVARO	196.
RM	ZAGAROLO	197.
VT	ARLENA DI CASTRO	198.
VT	BAGNOREGIO	199.
VT	BASSANO IN TEVERINA	200.
VT	BOLSENA	201.
VT	BOMARZO	202.
VT	CALCATA	203.
VT	CANEPINA	204.
VT	CANINO	205.
VT	CAPODIMONTE	206.
VT	CAPRAROLA	207.
VT	CARBOGNANO	208.
VT	CASTEL SANT'ELIA	209.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	210.

VT	CELLENO	211.
VT	CIVITA CASTELLANA	212.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	213.
VT	FALERIA	214.
VT	GALLESE	215.
VT	GRADOLI	216.
VT	GROTTE DI CASTRO	217.
VT	ISCHIA DI CASTRO	218.
VT	LUBRIANO	219.
VT	MARTA	220.
VT	MONTALTO DI CASTRO	221.
VT	MONTEFIASCONE	222.
VT	NEPI	223.
VT	ORIOLO ROMANO	224.
VT	ORTE	225.
VT	PROCENO	226.
VT	RONCIGLIONE	227.
VT	SAN LORENZO NUOVO	228.
VT	SORIANO NEL CIMINO	229.
VT	SUTRI	230.
VT	TARQUINIA	231.
VT	TUSCANIA	232.
VT	VALENTANO	233.
VT	VALLERANO	234.
VT	VASANELLO	235.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	236.
VT	VETRALLA	237.
VT	VIGNANELLO	238.
VT	VITERBO	239.
VT	VITORCHIANO	240.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	241.
LT	GAETA*	242.
LT	TERRACINA *	243.
RI	RIETI *	244.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	245.
FR	FROSINONE *	246.
RM	AFFILE **	247.
RM	BRACCIANO *	248.
RM	CASTEL GANDOLFO **	249.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	250.
RM	LANUVIO *	251.
RM	MARCELLINA *	252.
RM	PALESTRINA*	253.
RM	ROIATE **	254.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	255.
RM	SUBIACO **	256.
RM	VALMONTONE **	257.
VT	ACQUAPENDENTE *	258.
VT	BASSANO ROMANO *	259.
VT	CAPRANICA *	260.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.